

Roma, 16 settembre 2026

Prot. n. 662023

Dott. Alessandro Buccino Grimaldi
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Oggetto: *mobilità – richiesta incontro per aggiornamenti della disciplina contrattuale – sollecito*

Tra le maggiori criticità che affliggono codesta amministrazione vi è la nota grave carenza di personale, la quale si accompagna al sottodimensionamento delle dotazioni organiche. Tale criticità è stata acuita dalla gestione opaca della mobilità temporanea. Quest'ultima, utilizzata per tappare le falle, ha determinato un forte malcontento tra i lavoratori, sfociato, in alcuni casi, in contenziosi innanzi all'AG competente.

Al fine di migliorare la disciplina contrattuale sui criteri di mobilità e rendere le relative procedure più trasparenti, la CISL da anni chiede, ma invano, di emendare *in melius* la disciplina convenzionale della mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili. Si produce, per opportuna conoscenza, l'ultima richiesta di incontro che reca l'intero carteggio intercorso con l'UCAN sulla materia della revisione della disciplina della mobilità, a partire dal dicembre 2022.

Considerata la rilevanza della problematica e la necessità di evitare ulteriori disagi ai lavoratori ed ulteriore contenzioso, la scrivente Organizzazione Sindacale reitera la richiesta di riapertura del tavolo negoziale ex art. 20 accordo mobilità sottoscritto il 6.10.2021. Tale norma, si rammenta, prevede la possibilità per ciascuna delle parti firmatarie di richiedere una nuova sessione di trattative, decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra

mobilità – richiesta incontro per aggiornamenti della disciplina contrattuale – sollecito

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A coordinamentogiustizia.cisl@pec.it <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data mercoledì 16 settembre 2026 - 12:44

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/09/2026 alle ore 12:44:58 (+0200) il messaggio "mobilità – richiesta incontro per aggiornamenti della disciplina contrattuale – sollecito" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a "prot.ucan@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: jpec13216.20260916124453.86808.4005.1.1@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "mobilità – richiesta incontro per aggiornamenti della disciplina contrattuale – sollecito" sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 16/09/2026 at 12:44:58 (+0200) and addressed to "prot.ucan@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: jpec13216.20260916124453.86808.4005.1.1@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

ALLEGATO 1

Roma, 5 dicembre 2025

Prot. n. 1072025

Dott. Alessandro Buccino Grimaldi
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Oggetto: *revisione accordo mobilità - ripresa della trattativa*

Più volte la scrivente sigla sindacale ha chiesto, anche congiuntamente ad altre sigle, la riapertura del tavolo negoziale per la revisione dell'accordo di mobilità, siglato, dopo oltre vent'anni, il 6.10.2021, in attuazione di una norma dell'accordo medesimo, l'art. 20, la quale prevede la possibilità per ciascuna delle parti firmatarie di richiedere una nuova sessione di incontri, decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione (allegati 1 – 3).

Le cennate richieste sono state accolte con estremo ritardo dalla dirigenza dell'UCAN e sulla materia si sono svolti due incontri che non hanno avuto alcun esito (allegati 4 – 6).

La gestione della mobilità in questi anni è stata, purtroppo, opaca e sovente contraria ai principi convenzionalmente definiti dell'accordo *de quo*. Per tale motivo la CISL chiede che, soprattutto nell'imminenza del rinnovo delle reggenze, sia riaperta senza ulteriori indugi la discussione sui miglioramenti da apportare alla disciplina già concordata al fine di poter garantire che soprattutto i provvedimenti di applicazione temporanea siano adottati nella massima trasparenza e nella piena osservanza delle norme, nelle more del prossimo incremento della dotazione organica e delle conseguenti assunzioni.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra

Roma, 16 dicembre 2022

Prot. n. 73

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Oggetto: *art. 22 accordo sui criteri di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili (monitoraggio ed eventuale modifica accordo mobilità) – richiesta incontro*

La scrivente Organizzazione Sindacale, letto l'art. 22 dell'accordo di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili, sottoscritto il 6 ottobre 2021, il quale prevede la possibilità per ciascuna delle parti firmatarie di richiedere una nuova sessione di incontri, decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione, chiede la convocazione di un incontro al fine di verificare l'adeguatezza dell'articolato, con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 20 (applicazione temporanea disposta dall'Amministrazione), e di valutare la opportunità di apportare eventuali modifiche.

Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali di partecipare fattivamente ai lavori del tavolo negoziale, vorrà codesto Generale Ufficio fornire alle stesse, ai sensi della normativa vigente, tutte le informazioni relative all'applicazione della predetta norma con particolare riferimento all'istituto della reggenza.

Confidando in un positivo riscontro si porgono distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra



Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>
Data venerdì 16 dicembre 2022 - 18:34

art. 22 accordo sui criteri di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili (monitoraggio ed eventuale modifica accordo mobilità) – richiesta incontro

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/12/2022 alle ore 18:34:01 (+0100) il messaggio "art. 22 accordo sui criteri di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili (monitoraggio ed eventuale modifica accordo mobilità) – richiesta incontro" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a "prot.ucan@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21004.20221216183400.264465.439.1.57@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "art. 22 accordo sui criteri di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili (monitoraggio ed eventuale modifica accordo mobilità) – richiesta incontro" sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 16/12/2022 at 18:34:01 (+0100) and addressed to "prot.ucan@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21004.20221216183400.264465.439.1.57@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (51 KB)
dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Roma, 14 ottobre 2024

Prot. n. 90/2024

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

p.c. Dott. Luigi Birritteri
Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Oggetto: *ennesima richiesta di incontro ex art. 22 accordo di mobilità*

Continuano a pervenire a questa sigla sindacale lamentele in ordine alla gestione della mobilità temporanea da parte di codesto generale Ufficio.

La problematica è molto delicata in quanto trae origine dalla cronica carenza di personale e dal sottodimensionamento dell'organico dell'amministrazione ma soprattutto da criteri di mobilità, convenzionalmente definiti (dopo oltre vent'anni) nell'ottobre 2021 che hanno mostrato evidenti limiti e che non sempre sono stati applicati con trasparenza e coerenza da parte dell'UCAN.

Tanto premesso questa Organizzazione Sindacale, al fine di prevenire ulteriori contenziosi con danni economici e di immagine per la Giustizia, chiede per l'ennesima volta, ai sensi della norma indicata in oggetto, la riapertura del tavolo negoziale per la revisione dell'accordo di mobilità sottoscritto il 6.10. 2021.

In caso di ulteriore negativo riscontro, la CISL si riserva libertà di iniziativa al fine di tutelare le prerogative sindacali ed i diritti dei lavoratori lesi.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra



Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

p.c. **Dott.ssa Giusi Bartolozzi**
Capo di Gabinetto

p.c. **Dott. Luigi Birritteri**
Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, letta la convocazione prot. 2537.U del 28.1.2025 per il giorno 27 febbraio 2025, ore 10.00, avente ad oggetto “***verifica accordo sulla mobilità interna del 6 ottobre 2021***”, essendo disponibili unicamente alla sottoscrizione di un nuovo accordo di mobilità, chiedono che, ferma restando la data della convocazione, l’ordine del giorno sia modificato nel senso che segue: “***stipula di un nuovo accordo sui criteri di mobilità del personale degli Archivi Notarili***”.

CISL FP, UNSA CONFESAL, FLP e CONFINTESA FP confidano in un positivo riscontro e porgono distinti saluti.

Roma, 19 febbraio 2025

CISL FP
Marra

UNSA CONFESAL
Battaglia

FLP
Cefalo / Mezzanotte

CONFINTESA FP
Ratti

Da: posta-certificata@pec.aruba.it 
Oggetto: ACCETTAZIONE: nota unitaria CISL FP UNSA CONFISAL FLP CONFINTESA FP contrattazione criteri di mobilità Archivi Notarili
Data: 19 febbraio 2025, 06:29
A: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it

P

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2025 alle ore 06:29:29 (+0100) il messaggio

"nota unitaria CISL FP UNSA CONFISAL FLP CONFINTESA FP contrattazione criteri di mobilità Archivi Notarili" proveniente da

"coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"

ed indirizzato a:

renato.romano@giustizia.it ("posta ordinaria") gabinetto.ministro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.dag@giustiziacert.it

("posta certificata") prot.ucan@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec210312.20250219062929.127311.717.1.53@pec.aruba.it



dati.xml

Roma, 5 dicembre 2024

Prot. n. 1072024

Ai Coordinatori Regionali SAS Giustizia

Oggetto: *verifica accordo mobilità interna Amministrazione degli Archivi Notarili – i risultati della riunione di oggi*

Si è svolto questa mattina il previsto incontro in tema di verifica dell'accordo sui criteri di mobilità interna del personale degli Archivi Notarili, sottoscritto il 6 ottobre 2021. Tale incontro è stato chiesto da noi più volte a causa delle criticità emerse soprattutto in tema di applicazione temporanea disposta dall'Amministrazione (art. 20).

Alla riunione hanno partecipato, per la parte pubblica, il DG dott. Romano ed i dirigenti dott. Tarquini e dott. Milione.

All'inizio della riunione, il DG Romano e Tarquini, hanno affermato che:

- Nonostante il pieno organico dei conservatori (attualmente in servizio ci sono 105 conservatori ma tale numero è destinato a raggiungere le 118 unità previste in organico attraverso un ulteriore, imminente, scorrimento della graduatoria dell'ultimo concorso) restano 35 archivi privi di conservatore;
- Per tale motivo l'amministrazione dovrà ricorrere ancora all'istituto dell'applicazione/reggenza temporanea ex art. 20 cit.;
- Nel luglio scorso l'UCAN ha chiesto per l'ennesima volta un aumento di organico finalizzato ad annullare i tagli che sono stati operati dalle leggi sulla spending review negli ultimi anni;
- Le ultime assunzioni di conservatori hanno comunque lasciato scoperte sedi in tutto il Nord ed in parte del Centro;
- In servizio nell'area degli assistenti sono presenti attualmente 175 unità di personale a cui si aggiungono 25 comandati da altre pp aa e 12 distaccati dalle altre articolazioni del Ministero della Giustizia;
- anche nell'area seconda (oggi area degli assistenti), con le prossime assunzioni, si raggiungerà il pieno organico;
- gli interPELLI, ordinario e di assestamento, pubblicati nel 2022 non sono stati oggetto di ricorsi da parte degli interessati;
- nel 2022 ci sono state 263 applicazioni ed 84 reggenze,
- nel 2023 ci sono state 332 applicazioni e 64 reggenze;

- nel 2024 ci sono state 311 applicazioni e 105 reggenze.

Nel nostro intervento, abbiamo esposto le criticità, segnalate dai lavoratori e già rappresentate ai vertici di via Arenula, in merito all'applicazione dell'accordo di mobilità. In particolare abbiamo affermato che è stata più volte conferita ad assistenti amministrativi la reggenza di archivi notarili distrettuali, con provvedimenti di dubbia legittimità che non escludono in modo sicuro l'assegnazione agli stessi (tutti lavoratori della ex area seconda) di mansioni superiori, senza informare le organizzazioni sindacali e verosimilmente violando la disciplina prevista dall'art. 52 D.L.vo 165/2001. Ulteriormente, in espressa violazione dell'accordo, abbiamo sostenuto che per anni, sono stati applicati conservatori contro la loro volontà e talvolta senza la prescritta consultazione. Abbiamo fatto presente il caso di un conservatore che, pur essendo rimasto come unico dipendente in servizio nell'archivio notarile di appartenenza è stato chiamato a continuare la reggenza di altro archivio in palese violazione del principio di buona amministrazione. Infine, abbiamo segnalato che nel 2023 è stata conferita la reggenza di un Archivio Notarile ad un conservatore in servizio a circa mille chilometri di distanza dal predetto Archivio nonostante la disponibilità, comunicata al Direttore Generale ed al dirigente del personale, di altro conservatore in servizio a circa duecento chilometri dal medesimo Archivio.

Tanto premesso, abbiamo chiesto di:

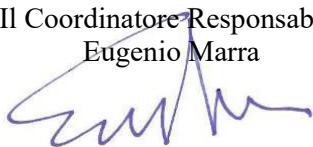
- Programmare le applicazioni/reggenze anche al fine di assicurare un congruo preavviso a tutela del lavoratore applicando ed al fine di anticipare le spese di missione in favore dello stesso;
- Assicurare il diritto all'informazione in favore del sindacato e del lavoratore applicando con riferimento al provvedimento finale di applicazione e, su richiesta, anche agli atti istruttori endoprocedurali;
- Vietare l'applicazione su più di un ufficio;
- Su richiesta del lavoratore, anticipare l'applicazione/reggenza di uno o più giorni al fine di consentire la ricognizione della situazione dell'ufficio di destinazione;
- In caso di eventi straordinari che incidono sulla funzionalità dell'ufficio e che richiedono l'applicazione di uno o più dipendenti, prevedere la pubblicazione di un interpello straordinario nazionale con la finalità di effettuare una ricognizione delle disponibilità all'applicazione;
- ai fini della individuazione dell'ufficio da cui attingere per effettuare l'applicazione, per esigenze dell'amministrazione (art. 20 N.2 lett. b), considerare, limitatamente alla figura del conservatore - capo d'archivio, non la minore scopertura di organico nella figura (il conservatore che svolge le funzioni di capo di archivio è sempre unico in ciascun ufficio) ma la scopertura complessiva di organico dell'ufficio;
- prevedere, salvo il consenso degli interessati, la esclusione dai provvedimenti di applicazione non soltanto per i lavoratori diversamente abili in condizione di gravità ma anche per i lavoratori che assistono prossimi congiunti diversamente abili in condizione di gravità (art. 20 Lett. e) e per i lavoratori, genitori di figli minorenni;
- prevedere, in sede di stipula dell'accordo sui criteri di pagamento del FRD 2024 (e negli accordi successivi), somme a ristoro del disagio derivante dall'applicazione;
- Nel medesimo accordo (ed in quelli successivi) prevedere che il conservatore in reggenza percepisca, in aggiunta, l'intera posizione organizzativa prevista per l'ufficio che dirige e non la metà come previsto in passato.

Infine, abbiamo chiesto la stabilizzazione, su base volontaria, di tutti i lavoratori attualmente distaccati e comandati presso gli Archivi Notarili.

Nel proprio intervento conclusivo, la delegazione di parte pubblica ha invitato le organizzazioni sindacali presenti a formalizzare le proprie proposte entro fine anno ed ha rinviato i lavori del tavolo negoziale ad un incontro già fissato per il prossimo 29 gennaio, ore 10.00.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra



Roma, 18 gennaio 2025

Prot. n. 052025

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Oggetto: *revisione accordo mobilità Archivi Notarili – proposta emendativa CISL FP in vista dell'incontro del 29.1.2025*

La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla revisione dell'accordo sui criteri di mobilità del personale degli Archivi Notarili, sottoscritto il 6.10.2021, propone le modifiche indicate nel documento che si allega in copia.

Con specifico riferimento alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 11 della legge n. 629/1952, questa sigla sindacale osserva quanto segue:

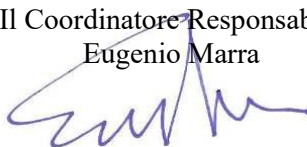
*L'art. 11 della legge n. 629/1952 dispone, al primo comma, che «Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile». La lettura meramente testuale della norma è invocata a fondamento dell'interpretazione che sostiene possano essere destinatari di provvedimenti di applicazione temporanea solo impiegati in servizio negli Archivi e non presso l'UCAN. Detta lettura ignora, tuttavia, la circostanza decisiva che, all'epoca della sua entrata in vigore, l'UCAN, come tale, non era ancora venuta ad esistenza, essendo i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, nella sua formulazione originaria, disimpegnati direttamente dall'Amministrazione centrale del Ministero per la grazia e giustizia (nella nomenclatura del tempo), per cui è evidente che, in disparte l'esiguo personale (18 unità) appartenente al ruolo degli Archivi allo scopo ivi destinato, la disposizione sull'applicazione temporanea di impiegati non potesse che riguardare quelli in servizio presso un Archivio verso altro Archivio. La successiva formale istituzione dell'UCAN, con propria dotazione organica all'interno dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, rende la menzionata lettura di quella norma totalmente obsoleta, **come peraltro emblematicamente dimostrato dai numerosi provvedimenti di applicazione temporanea presso l'UCAN di impiegati in***

servizio presso Archivi notarili che, stando appunto al mero dato testuale della stessa, non avrebbero potuto parimenti essere adottati.

*Egual indagine merita anche il secondo comma del citato art. 11 a mente del quale «L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente». La "costante" interpretazione della norma, sostenuta dall'UCAN, postula la sua operatività nei soli casi di applicazione continuativa, con esclusione, pertanto, di quelli di applicazione saltuaria, per alcuni giorni settimanali. È un'interpretazione che può essere condivisa a condizione venga chiarito che **quando l'applicazione si traduce nella reggenza di un Archivio notarile essa, per quanto disposta solo per alcuni giorni della settimana o nel mese, non può mai essere considerata saltuaria, perché tale, appunto, non è, né può esserla, la titolarità di un Ufficio. Il conservatore reggente, infatti, rimane titolare e responsabile dell'Ufficio cui viene applicato, anche nei giorni nei quali non vi è materialmente presente.** Diversamente, si dovrebbe ipotizzare la immaginifica figura di un munus per così dire intermittente, da alternarsi, secondo presenza, tra Archivio di provenienza e Archivio di destinazione.*

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra



Articolo 20

(Applicazione temporanea disposta dall'Amministrazione)

1. Nel caso di urgente necessità di servizio scaturente dalla significativa carenza di risorse umane, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e di evitare disservizi, **sentito il parere del capo dell'ufficio di appartenenza**, può essere disposta dall'Ufficio Centrale, ai sensi della specifica normativa di settore, l'applicazione temporanea, **a vario titolo**, di un dipendente in servizio presso altro Ufficio. **La disposizione riguarda tutti dipendenti dell'Amministrazione, compresi quelli in servizio presso l'Ufficio Centrale degli archivi notarili**. L'applicazione sarà limitata al congruo numero di giorni occorrenti per far fronte alle contingenti esigenze rilevate. **Ciascun lavoratore non potrà essere applicato in più di un ufficio senza il suo consenso.**

Laddove l'applicazione sia conseguente a incarichi di reggenza, la determinazione del numero di giorni mensili, in considerazione delle funzioni connesse alla titolarità dell'ufficio e ai compiti di natura gestionale ed organizzativa, avverrà **solo dopo aver** sentito il dipendente interessato. Al ricorrere dell'esigenza potranno essere disposti successivamente, ~~anche~~ su richiesta di quest'ultimo, giorni aggiuntivi di applicazione. **Su richiesta dell'interessato l'applicazione potrà essere anticipata di uno o più giorni per finalità ricognitive della situazione dell'ufficio.**

2. In considerazione delle esigenze di speditezza della procedura, preordinata a dare soluzioni tempestive alle criticità segnalate di volta in volta dalle strutture interessate, si procederà all'individuazione del personale sulla base dei seguenti criteri:

- a) la ricognizione sul territorio, avviata **formalmente**, avverrà partendo dalle sedi geograficamente più vicine e, in mancanza di disponibilità da parte dei dipendenti contattati, si estenderà alle sedi limitrofe e, con lo stesso meccanismo, a quelle ubicate a congrua distanza dalla sede da coprire;
- b) laddove permanga l'indisponibilità alla richiesta applicazione si procederà d'ufficio individuando il personale con il suindicato criterio di prossimità geografica e assicurando il principio di rotazione. Per la preventiva individuazione dell'Archivio cui attingere, a partire da quelli vicini, si terrà conto della minore copertura di organico nel profilo interessato e, a parità di copertura, di quella complessiva. **Nel caso di reggenza si terrà conto solo della copertura complessiva di organico dell'ufficio**. Nell'ambito dell'Archivio prescelto, la designazione del destinatario avverrà tenuto conto della minore anzianità di servizio e, in subordine, della minore anzianità anagrafica (disponendo l'applicazione del dipendente per il quale ricorrano tali presupposti). Al fine di ottimizzare i tempi di intervento, per i successivi incarichi di applicazione nel medesimo Archivio si procederà con il restante personale sulla base dei predetti criteri. Il dipendente interessato, espletata l'applicazione, potrà essere individuato per un successivo **medesimo o diverso** incarico, salvo che non manifesti la propria disponibilità, solo dopo il conferimento di analoghi incarichi di applicazione al personale del proprio ufficio, appartenente al medesimo profilo professionale, per il quale non ricorrano motivate ragioni preclusive accolte dall'Amministrazione. Nell'ottica di garantire un omogeneo supporto da parte degli Archivi notarili collocati in ambiti territoriali prossimi a quello che presenta rilevanti criticità, l'Archivio che abbia messo a disposizione, a rotazione, il proprio personale con incarichi di applicazione, non sarà interessato da successive ricognizioni fino a quando non venga assicurato analogo contributo da parte degli Archivi ai quali è stato anteposto sulla base del predetto criterio di copertura dell'organico, salvo che per questi ultimi non ricorra l'oggettiva impossibilità di fornire personale.
- c) eventuali impedimenti di natura personale o familiare e problemi di salute saranno presi in considerazione solo laddove analiticamente indicati e documentalmente comprovati allorché, secondo la valutazione ~~dell'Ufficio Centrale del medico legale del servizio sanitario pubblico~~, risultino effettivamente ostativi allo svolgimento dell'applicazione. Le problematiche di salute andranno documentate mediante certificati medici rilasciati da strutture pubbliche. Non saranno interessati da provvedimenti di applicazione, **salvo consenso**: i dipendenti che risultino portatori di handicap grave ai

sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, previo riconoscimento di tale condizione da parte dell'apposita Commissione medica, i dipendenti **che assistono prossimi congiunti che risultino portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, previo riconoscimento di tale condizione da parte dell'apposita Commissione medica; i dipendenti genitori di figli minori nell'ipotesi in cui l'altro coniuge lavora; i dipendenti ultrasessantenni.**

3. Nel caso in cui l'applicazione temporanea non conseguente a manifestazione di disponibilità comporti lo spostamento presso un'altra sede, i costi di trasporto e comunque connessi all'applicazione non devono essere a carico del dipendente. **A tal fine l'UCAN assicura l'anticipazione delle relative somme sin dal giorno precedente l'inizio dell'applicazione.** I tempi di viaggio con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all'utilizzo di quest'ultimo al ricorrere dei presupposti normativi, sono ricompresi nell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Centrali, laddove la trasferta non sia di durata superiore alle dodici ore.

4. Al personale che nel corso dell'annualità che precede la pubblicazione dell'interpello abbia svolto incarichi di applicazione è riconosciuto, ai fini del trasferimento, il punteggio aggiuntivo di cui all'art. 17 del presente accordo.

5. La previsione di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 629 del 1952 in forza della quale l'applicazione dello stesso impiegato non può durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente va intesa, secondo la costante interpretazione della norma, come periodo continuativo. Non può ritenersi tale, pertanto, l'applicazione saltuaria, per alcuni giorni settimanali. **Fa eccezione l'incarico di reggenza di un Archivio, in cui l'attribuzione delle competenze al conservatore reggente con conseguenti responsabilità inizia dal giorno del passaggio di gestione in entrata e cessa al giorno del passaggio di gestione in uscita indipendentemente dai giorni settimanali di applicazione.**

6. **Entro il 15 ottobre ed il 15 aprile di ciascun anno, l'UCAN pubblica l'elenco delle sedi che presentano in via permanente la scoperta nella figura del conservatore al fine di richiedere eventuali disponibilità a ricevere incarichi di reggenza. In caso di negativo riscontro si procederà secondo quanto previsto nei commi che precedono. I provvedimenti di reggenza saranno comunicati agli interessati entro il 30 novembre ed entro il 30 maggio di ciascun anno.**

7. **L'UCAN provvederà a trasmettere alle rappresentanze sindacali nazionali copia di tutti i provvedimenti di applicazione e di reggenza e, su richiesta delle medesime, copia degli atti istruttori endoprocedimentali.**

Roma, 18 marzo 2022

Prot. n. 272025

Ai Coordinatori Regionali SAS Giustizia

Oggetto: *nuovo accordo sui criteri di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili – i risultati della riunione del 18 marzo 2025*

Si è svolto questa mattina, in modalità call conference, la prevista riunione di contrattazione per la stipula di un nuovo accordo sui criteri di mobilità del personale degli Archivi Notarili.

Alla riunione hanno partecipato, per la parte pubblica, il Direttore Generale, Romano, il Direttore del Servizio II - Personale e formazione, Tarquini e il Dott. Francesco Milione.

Per la parte sindacale hanno partecipato solo i rappresentanti delle oo. ss. firmatarie del CCNL 2022/2024 ossia di CISL, CONFSAL UNSA, FLP e CONFINTESA PA.

Dopo i saluti il DG Romano ha invitato le delegazioni presenti ad esporre le proprie osservazioni e proposte.

Nel nostro intervento ci siamo soffermati sui contenuti dell'art. 20 del vecchio accordo il quale disciplina l'istituto dell'applicazione temporanea disposta dall'amministrazione, proponendone una significativa riscrittura attraverso integrazioni ulteriori rispetto al testo dell'articolo già trasmesso all'amministrazione con nota del 18 gennaio scorso (allegato 1).

Riportiamo a seguire il testo dell'articolo, evidenziando in rosso tutte le modifiche proposte:

Articolo 20

(Applicazione temporanea disposta dall'Amministrazione)

1. Nel caso di urgente necessità di servizio scaturente dalla significativa carenza di risorse umane, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e di evitare disservizi, **sentito il parere del capo dell'ufficio di appartenenza**, può essere disposta dall'Ufficio Centrale, ai sensi della specifica normativa di settore, l'applicazione temporanea, **a vario titolo**, di un dipendente in servizio presso altro Ufficio. **La disposizione riguarda tutti dipendenti dell'Amministrazione, compresi quelli in servizio presso l'Ufficio Centrale degli archivi**

notarili. L'applicazione sarà limitata al congruo numero di giorni occorrenti per far fronte alle contingenti esigenze rilevate. **Ciascun lavoratore non potrà essere applicato in più di un ufficio senza il suo consenso.**

Laddove l'applicazione sia conseguente a incarichi di reggenza, la determinazione del numero di giorni mensili, in considerazione delle funzioni connesse alla titolarità dell'ufficio e ai compiti di natura gestionale ed organizzativa, avverrà **solo dopo aver** sentito il dipendente interessato. Al ricorrere dell'esigenza **dovranno** essere disposti successivamente, **anche** su richiesta di quest'ultimo, giorni aggiuntivi di applicazione. **Su richiesta dell'interessato l'applicazione potrà essere anticipata di uno o più giorni per finalità ricognitive della situazione dell'ufficio.**

2. In considerazione delle esigenze di speditezza della procedura, preordinata a dare soluzioni tempestive alle criticità segnalate di volta in volta dalle strutture interessate, si procederà all'individuazione del personale sulla base dei seguenti criteri:

- a) la ricognizione sul territorio, avviata **formalmente**, avverrà partendo dalle sedi geograficamente più vicine e, in mancanza di disponibilità da parte dei dipendenti contattati, si estenderà alle sedi limitrofe e, con lo stesso meccanismo, a quelle ubicate a congrua distanza dalla sede da coprire;
- b) laddove permanga l'indisponibilità alla richiesta applicazione si procederà d'ufficio individuando il personale con il suindicato criterio di prossimità geografica e assicurando il principio di rotazione. Per la preventiva individuazione dell'Archivio cui attingere, a partire da quelli vicini, si terrà conto della minore scopertura di organico nel profilo interessato e, a parità di scopertura, di quella complessiva. **L'obiettivo a cui si tende, infatti, è la equa ripartizione dei carichi di lavoro.** Nell'ambito dell'Archivio prescelto, la designazione del destinatario avverrà tenuto conto della minore anzianità di servizio e, in subordine, della minore anzianità anagrafica (disponendo l'applicazione del dipendente per il quale ricorrano tali presupposti). Al fine di ottimizzare i tempi di intervento, per i successivi incarichi di applicazione nel medesimo Archivio si procederà con il restante personale sulla base dei predetti criteri. Il dipendente interessato, espletata l'applicazione, potrà essere individuato per un successivo **medesimo o diverso** incarico, salvo che non manifesti la propria disponibilità, solo dopo il conferimento di analoghi incarichi di applicazione al personale del proprio ufficio, appartenente al medesimo profilo professionale, per il quale non ricorrano motivate ragioni preclusive accolte dall'Amministrazione. Nell'ottica di garantire un omogeneo supporto da parte degli Archivi notarili collocati in ambiti territoriali prossimi a quello che presenta rilevanti criticità, l'Archivio che abbia messo a disposizione, a rotazione, il proprio personale con incarichi di applicazione, non sarà interessato da successive ricognizioni fino a quando non venga assicurato analogo contributo da parte degli Archivi ai quali è stato anteposto sulla base del predetto criterio di scopertura dell'organico, salvo che per questi ultimi non ricorra l'oggettiva impossibilità di fornire personale.

- c) eventuali impedimenti di natura personale o familiare e problemi di salute saranno presi in considerazione solo laddove analiticamente indicati e documentalmente comprovati allorché, **secondo la valutazione dell'Ufficio Centrale, per ciò che concerne gli impedimenti di natura personale o familiare, e del medico del servizio sanitario pubblico, per quanto riguarda i problemi di salute, risultino effettivamente ostativi allo svolgimento dell'applicazione. ~~Le problematiche di salute andranno documentate mediante certificati medici rilasciati da strutture pubbliche.~~** Non saranno interessati da provvedimenti di applicazione, **salvo consenso:** i dipendenti che risultino portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, previo riconoscimento di tale condizione da parte dell'apposita Commissione medica, i dipendenti **che assistono prossimi congiunti che risultino portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, previo riconoscimento di tale condizione da parte dell'apposita Commissione medica; i dipendenti genitori di figli minori nell'ipotesi in cui l'altro coniuge lavora; i dipendenti ultrasessantenni.**
3. Qualora l'applicazione temporanea ~~non conseguente a manifestazione di disponibilità~~ comporti lo spostamento presso un'altra sede, i costi di trasporto e comunque connessi all'applicazione non devono essere a carico del dipendente. **A tal fine l'UCAN assicura l'anticipazione delle relative somme sin dal giorno precedente l'inizio dell'applicazione.** I tempi di viaggio con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all'utilizzo di quest'ultimo al ricorrere dei presupposti normativi, sono ricompresi nell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Centrali, laddove la trasferta non sia di durata superiore alle dodici ore. **L'UCAN assicura la pronta assegnazione al reggente di tutte le credenziali informatiche indispensabili per il concreto esercizio funzionale dell'ufficio.**
4. Al personale che nel corso dell'annualità che precede la pubblicazione dell'interpello abbia svolto incarichi di applicazione è riconosciuto, ai fini del trasferimento, il punteggio aggiuntivo di cui all'art. 17 del presente accordo.
5. La previsione di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 629 del 1952 in forza della quale l'applicazione dello stesso impiegato non può durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente va intesa, secondo la costante interpretazione della norma, come periodo continuativo. Non può ritenersi tale, pertanto, l'applicazione saltuaria, per alcuni giorni settimanali. **Fa eccezione l'incarico di reggenza di un Archivio, in cui l'attribuzione delle competenze al conservatore reggente con conseguenti responsabilità inizia dal giorno del passaggio di gestione in entrata e cessa al giorno del passaggio di gestione in uscita indipendentemente dai giorni settimanali di applicazione.**
6. **Entro il 15 ottobre ed il 15 aprile di ciascun anno, l'UCAN comunica alle oo. ss. tutti i dati relativi a: organico, personale in servizio e numero di sedi notarili di competenza di ciascun archivio e pubblica l'elenco degli archivi che presentano in via permanente la scopertura nella figura del conservatore al fine di richiedere eventuali**

disponibilità a ricevere incarichi di reggenza. In caso di negativo riscontro si procederà secondo quanto previsto nei commi che precedono. I provvedimenti di reggenza saranno comunicati agli interessati entro il 30 novembre ed entro il 30 maggio di ciascun anno.

7. L'UCAN provvederà a trasmettere alle rappresentanze sindacali nazionali copia di tutti i provvedimenti di applicazione e di reggenza e, su richiesta delle medesime, copia degli atti istruttori endoprocedimentali.

Inoltre, abbiamo proposto, per le reggenze, il pagamento per intero delle posizioni organizzative.

Inoltre, abbiamo ribadito la nostra lettura dell'art.11 della legge n.629/1952:

*L'art. 11 della legge n. 629/1952 dispone, al primo comma, che «Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile». La lettura meramente testuale della norma è invocata a fondamento dell'interpretazione che sostiene possano essere destinatari di provvedimenti di applicazione temporanea solo impiegati in servizio negli Archivi e non presso l'UCAN. Detta lettura ignora, tuttavia, la circostanza decisiva che, all'epoca della sua entrata in vigore, l'UCAN, come tale, non era ancora venuta ad esistenza, essendo i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, nella sua formulazione originaria, disimpegnati direttamente dall'Amministrazione centrale del Ministero per la grazia e giustizia (nella nomenclatura del tempo), per cui è evidente che, in disparte l'esiguo personale (18 unità) appartenente al ruolo degli Archivi allo scopo ivi destinato, la disposizione sull'applicazione temporanea di impiegati non potesse che riguardare quelli in servizio presso un Archivio verso altro Archivio. La successiva formale istituzione dell'UCAN, con propria dotazione organica all'interno dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, rende la menzionata lettura di quella norma totalmente obsoleta, **come peraltro emblematicamente dimostrato dai numerosi provvedimenti di applicazione temporanea presso l'UCAN di impiegati in servizio presso Archivi notarili che, stando appunto al mero dato testuale della stessa, non avrebbero potuto parimenti essere adottati. Egualmente dicasi per i provvedimenti di reggenza di archivio adottati in passato nei confronti di conservatori ucan, su loro richiesta.***

*Egual indagine merita anche il secondo comma del citato art. 11 a mente del quale «L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente». La "costante" interpretazione della norma, sostenuta dall'UCAN, postula la sua operatività nei soli casi di applicazione continuativa, con esclusione, pertanto, di quelli di applicazione saltuaria, per alcuni giorni settimanali. È un'interpretazione che può essere condivisa a condizione venga chiarito che **quando l'applicazione si traduce nella reggenza di un Archivio notarile essa, per quanto disposta solo per alcuni giorni della settimana o nel mese, non può mai essere considerata saltuaria, perché tale, appunto, non è, né può esserla, la titolarità di un Ufficio. Il conservatore reggente, infatti, rimane titolare e responsabile dell'Ufficio cui viene applicato, anche nei giorni nei quali non vi è materialmente presente. Diversamente, si dovrebbe ipotizzare la immaginifica figura di un munus per così dire intermittente, da alternarsi, secondo presenza, tra Archivio di provenienza e Archivio di destinazione.***

Al termine della riunione il DG, nel rappresentare che il fine della riunione era solo quello di conoscere le posizioni delle singole sigle sindacali, ha rinviato la riunione senza indicare la data del prossimo incontro. Sul punto abbiamo eccepito che un rinvio *sine die* della trattativa su una materia così importante come quella della mobilità costituisce un comportamento scorretto che viola i principi che sovrintendono il sistema delle relazioni sindacali e che offende i lavoratori degli Archivi.

A margine della riunione il DG, su nostra richiesta, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un bando di assestamento per la figura dell'assistente amministrativo. Tale atto precede la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti a tale qualifica che già operano presso gli Archivi Notarili in posizione di comando da altre pp aa.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra

